
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Custode di beni sottoposti a sequestro, indennità, prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore

A seguito dell'emanazione del D.M. Giustizia 9 febbraio 2006, n. 265, che ha approvato il regolamento recante le tabelle per la determinazione delle indennità spettanti al custode di beni sottoposti a sequestro, non è più applicabile la disposizione transitoria di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 276: la determinazione dell'indennità di custodia, per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal D.M. n. 265 del 2006, deve ora essere fatta, a sensi dell'art. 5 del predetto decreto, sulla base degli usi locali; inoltre, poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento (art. 58, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e D.M. n. 265/2006, art. 5) a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.1.2016, n. 752

...omissis...

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 27 aprile 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

"Pxxxx. è stato nominato, in data 30 maggio 2007, custode giudiziale di 8.688 pezzi di scarpe sportive, sottoposti a sequestro penale. La custodia ha avuto termine il 20 maggio 2010, allorquando, in esecuzione di decreto emesso dal GIP, i beni sono stati ritirati per la loro distruzione.

Con decreto di liquidazione depositato in data 13 luglio 2011, il GIP del Tribunale di Trieste, rilevata l'assenza di usi locali, ha liquidato in via equitativa la somma di Euro 25.000, oltre IVA, se dovuta, a fronte della richiesta di Euro 38.022,44.

Il P. ha proposto opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170.

Il Giudice del Tribunale di Trieste, con ordinanza del 13 maggio 2014, ha rigettato l'opposizione.

A tale conclusione il Giudice è pervenuto rilevando:

- che la tipologia dei beni per la cui custodia si chiede l'indennizzo non è prevista nelle tabelle ministeriali allegate al D.M. 2 settembre 2006, n. 265;
- che il tariffario professionale offerto dal ricorrente non può intendersi quale uso locale, trattandosi di tariffario di un soggetto privato (xxxxx pubblicizzato dall'Autorità portuale per le tariffe delle operazioni portuali, pur se soggetto al controllo della stessa Autorità;
- che neppure è consentito fare riferimento, tal quale, ex art. 2225 cod. civ., al tariffario professionale, come se si trattasse di remunerare una prestazione resa tra soggetti privati o tra soggetti che hanno concordato una disciplina iure privatorum;
- che, data la natura pubblicistica del rapporto, è applicabile la liquidazione equitativa, in mancanza di tariffe e di usi locali;
- che non è applicabile il tariffario di un singolo soggetto privato, anche se incaricato di pubblico servizio;
- che nell'opposizione del ricorrente vi è l'assenza di allegazioni fattuali tali da consentire al giudice di valutare il "risultato ottenuto" ed "il lavoro normalmente necessario per ottenerlo";
- che nel caso concreto nulla emerge o viene allegato che possa far desumere una particolare onerosità dell'incarico;
- che pare congrua la quantificazione del compenso utilizzando come criterio di riferimento le tariffe professionali offerte dal ricorrente, con una riduzione di circa il 30%.

Per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale xxxxxx. ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 luglio 2014, sulla base di due motivi.

Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Con il primo mezzo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, artt. 59 e 276 e del D.M. n. 265 del 2006, art. 5, sul rilievo che l'ordinanza avrebbe erroneamente ridotto equitativamente il compenso del custode. Il secondo mezzo lamenta violazione o falsa applicazione del D.M. n. 265 del 2006, art. 5, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, della L. n. 84 del 1994, art. 16 e art. 2225 cod. civ., per la mancata applicazione dei criteri di determinazione del corrispettivo spettante al prestatore d'opera previsti dall'art. 2225 cod. civ.. Si sostiene che il tariffario

cui ha fatto riferimento il custode nella sua richiesta di liquidazione aveva già superato un vaglio di equità e convenienza svolto dall'Autorità portuale di Trieste nella considerazione di finalità a rilevante profilo pubblicistico.

Nell'assenza di tabelle approvate ex art. 59 t.u. ed esclusa la presenza di usi locali, l'ordinanza avrebbe ridotto equitativamente le tariffe pubbliche, anziché applicare i criteri suppletivi dell'art. 2225 cod. civ.. I motivi - da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione - appaiono infondati.

La giurisprudenza di questa Corte ha già stabilito che in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del D.M. 2 settembre 2006, n. 265, di approvazione delle tariffe, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, sulla base degli usi locali (Sez. 6-2, 5 luglio 2012, n. 11281).

Il Tribunale a quo ha tuttavia rilevato che il tariffario professionale per i costi delle operazioni portuali nel porto di Trieste non dà luogo ad un uso locale, trattandosi del tariffario di un soggetto privato, ancorché sottoposto al controllo dell'Autorità portuale. In questo contesto, in mancanza di usi locali, il Tribunale è giunto, correttamente, ad una determinazione del compenso tenendo conto, come criterio di riferimento, delle stesse tariffe professionali offerte dal ricorrente, ma operandovi una riduzione equitativa di circa un terzo: riduzione giustificata in considerazione sia del fatto che trattasi di indennità governata anche da regole pubblicistiche (e non di compenso da calcolare in termini di piena corrispettività), sia della natura dell'incarico svolto, non particolarmente oneroso. Si è di fronte ad una valutazione operata nel rispetto dei criteri legali fissati dal testo unico delle spese di giustizia e dalle norme del codice civile sul contratto d'opera, accompagnata da una motivazione concretamente adeguata alle peculiarità del caso. Detta valutazione si sottrae alle censure articolate con il ricorso.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per esservi rigettato".

Letta la memoria di parte ricorrente.

Considerato che il Collegio non condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;

che occorre premettere che a seguito dell'emanazione del D.M. Giustizia 9 febbraio 2006, n. 265, che ha approvato il regolamento recante le tabelle per la determinazione delle indennità spettanti al custode di beni sottoposti a sequestro, non è più applicabile la disposizione transitoria di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 276 (prevedente, appunto, che sino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 59 dello stesso D.P.R., l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali): la determinazione dell'indennità di custodia, per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal D.M. n. 265 del 2006, deve ora essere fatta, a sensi dell'art. 5 del predetto decreto, sulla base degli usi locali (Cass., Sez. 6-2, 5 luglio 2012, n. 11281, cit.);

che l'art. 58, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e il D.M. n. 265 del 2006, art. 5, nello stabilire che l'indennità deve essere determinata con riferimento agli usi locali, rinviano al corrispettivo della custodia usualmente praticato dagli operatori del settore nella realtà economica del luogo dove l'attività è svolta, a

prescindere dalla ricorrenza di un elemento ulteriore del tipo di quello denominato correntemente opinio iuris ac necessitatis, consistente nella valutazione, comune ai consociati, della giuridica necessità della tenuta del comportamento di osservanza di quelle tariffe;

che, infatti, poichè sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sè, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris;

che ha pertanto errato il giudice a quo ad esigere che il tariffario professionale per i costi delle operazioni nel porto di Trieste, per poter essere considerato uso locale ed assumere quindi i caratteri della giuridicità, dovesse essere accompagnato da una convinzione di obbligatorietà, e quindi da un elemento ulteriore (opinio iuris) rispetto alla costante ripetizione del comportamento tariffario ad opera dei consociati nella realtà economica del luogo (usus);

che - trattandosi nella specie di attività di custodia da svolgersi in area portuale - il giudice avrebbe dovuto liquidare l'indennità tenendo conto delle tariffe delle operazioni portuali praticate nei confronti degli utenti dalle imprese del porto di Trieste operanti nel settore e rese pubbliche ai sensi della L. n. 84 del 1994, art. 16, prendendo a base del calcolo quella, più conveniente per l'amministrazione della giustizia, applicata dall'impresa più competitiva nell'ambito di un mercato concorrenziale soggetto alla vigilanza della stessa autorità portuale;

che è inoltre priva di base legale la riduzione forfetaria del 30% disposta in via equitativa dal giudice a quo: la decurtazione è infatti esclusa dal citato D.M. n. 265 del 2006, art. 5 per le categorie di beni diversi dai veicoli a motore e natanti, solo per questi ultimi essendo consentita una riduzione percentuale dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 59, comma 3, (Cass., Sez. 1, n. 11421 del 2012, cit.);

che, pertanto, il ricorso deve, in questi limiti, essere accolto;

che l'impugnata ordinanza va cassata;

che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata al Tribunale di Trieste, in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Trieste, in persona di diverso magistrato.